



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.38;

VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalità di impiego della "ferrettara";

VISTO il Reg. CE n.809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTI i rapporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alle attività di contrasto alla pesca con reti da posta derivanti per l'anno 2010;

RITENUTO che tali rapporti evidenziano la concreta probabilità di violazione delle norme della politica comune della pesca;

CONSIDERATO che ai fini della corretta gestione del rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, si rende necessario adottare efficaci misure intese a consentire agli organi preposti alla vigilanza lo svolgimento di una capillare attività di controllo;



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle unità da pesca abilitate in licenza all'utilizzo dei sistemi "ferrettara" e "palangari" sono obbligati, nello svolgimento dell'attività di pesca, ad utilizzare uno solo dei suddetti attrezzi.
2. Ai fini della applicazione del presente decreto, e' fatto obbligo di detenere a bordo uno solo dei sopracitati attrezzi.
3. Per garantire la puntuale osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, l'interessato comunica, con apposita dichiarazione all'Autorità Marittima, l'attrezzo detenuto a bordo per lo svolgimento dell'attività di pesca.
4. L'autorità Marittima rilascia apposita attestazione di avvenuta dichiarazione che deve essere esibita agli organi di controllo e vigilanza.

Art. 2

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è immediatamente efficace, ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

**01 LUG. 2011**

IL MINISTRO

